

Ragioni della Chiesa di Lipari contro la pretesa giurisdizione della Monarchia di Sicilia¹

Per la Congregazione di Martedì 5 aprile 1712

L'importanza di questo documento sta nel fatto che il Regno di Sicilia non ha mai considerato il peculiare privilegio della Chiesa di Lipari ignorandolo o fingendo di ignorarlo. Le cinque ragioni che vengono enumerate e documentate fanno di questo documento un interessante escursus storico non solo sulla diocesi liparese ma riguardo alle vicende dell'isola e dell'arcipelago.

La Chiesa di Lipari, siccome è stata in ogni tempo non meno riguardevole per l'antichità della sua erezione, che per la singolarità dei suoi Privilegi, così oggi di quanto sembra ella degna, per la violenza che soffre, d'un vivo compatimento, altrettanto è meritevole della Suprema Protezione della S. Sede Apostolica, e del validissimo Patrocinio di questa Sac. Congregazione, l'una e l'altra l'hanno sempre difesa, ogni qual volta ha preteso di sottoporla al suo giogo, il preteso Tribunale della Monarchia di Sicilia, e l'una e l'altra la difenderanno, come si spera, oggidì dagli attentati della medema.

E per quel che riguarda alla di lei antichità vantando ella l'origine del glorioso Apostolo S. Paolo, allora che da Malta passò a Siracusa, *circumlegensque devenit Rhegium*², ed indi a Lipari come è costante tradizione riportata dall'Ughello³, dal Pirro e da molti Autori, garreggiar puole⁴ con tante altre che ne' primi anni della nostra Redenzione furono o dagli Apostoli stessi o da' Discepoli loro fondate. E benché per le persecuzioni degli infedeli manchi la serie de' Vescovi sino a gli anni di Cristo 254. Si ha però per certissimo havere in essa fiorito S. Agatone Vescovo che sotto Decio e Valeriano ebbe la gloria di arricchir detta Chiesa col pretioso Corpo di S. Bartolomeo Apostolo indi Augusto sotto Simmaco Papa, Peregrino sotto Martino I come ne gli atti del primo Concilio Lateranense e molti altri sino all'anno 832, quando invasa la Sicilia da' Saraceni fu anche Lipari, e devastata e data alle fiamme, il Vescovo e gli abitanti ò cacciati in esilio, ò pure barbaramente uccisi, come certificano gli stessi Pirro⁵ ed Ughello e ne fa fede prima di loro Sigeberto⁶ nella sua Cronica.

¹ Le note e la trascrizione del testo sono a cura di Michele Giacomantonio con l'assistenza sia nella trascrizione che nella traduzione del testi dal latino di Giuseppe Iacolino.

² Atti degli apostoli, 28,13: "...costeggiando giungemmo a Reggio...".

³ **Ferdinando Ughello o Ughellino** è nato a Firenze l' 11 marzo 1595. Fin da giovane entrò tra i monaci cistercensi. e completò gli studi teologici all' Università Gregoriana di Roma, una delle più rinomate ai suoi tempi e diretta dai Gesuiti. Successivamente fu eletto abate di Settimo Fiorentino e nel 1638 abate dell' Abbazia delle Tre Fontane di Roma. Morì a Roma il 19 maggio 1670. Si deve all' Ughello una delle prime ricerche sistematiche di una storia dei Vescovi e delle Diocesi in Italia. Egli si avvalse di molti collaboratori per realizzare il suo progetto e girò tutta l' Italia, facilitato anche da un contributo annuo di 500 scudi concessogli al papa Alessandro VII. Pote' così pubblicare il suo lavoro per la prima volta a Roma durante gli anni 1642 - 1648 in nove tomi, col titolo *Italia Sacra*. In seguito, nel 1717 Nicola Coleti ne ha curato una seconda edizione a Venezia "aucta et emendata" in 10 volumi. Il nostro Muzio Febonio è stato amico e collaboratore dell' Ughelli. Anzi, abbiamo notizia di alcune opere del Febonio, proprio perché contenute nella documentazione dell' Ughelli

⁴ Puole = può

⁵ **Rocco Pirri**, abate, (Nato 1577 - Palermo 1651) è considerato il padre della storia ecclesiastica siciliana con la sua "Sicilia sacra". che è la fonte per la storia delle Chiese dell'Isola e alla quale si ispirò Ughello nella sua "Italia sacra". L'opera di Pirri, pubblicata in Palermo nel 1644 in seconda edizione, con alcune correzioni e l'aggiunta di una ampia cronologia dei re di Sicilia, è divisa in quattro libri. Il terzo raccoglie notizie sulla diocesi di Lipari- Nel XVII secolo il can. Antonino Mongitore continuò aggiornandolo il lavoro del Pirri.

⁶ Probabilmente **Sigeberto di Gembloux** autore di una Cronaca (*Chronographia o Chronicon*) in cui si parla anche dell'istituzione del 2 novembre come commemorazione dei defunti dovuta a Sant'Odilone abate di Cluny e collegata ad

Perdurò Lipari in questo stato senza nessuno che v'abitasse ed appunto come un deserto, secondo afferma Urbano II, sin'all'anno 1080, quando da' Monaci Benedettini che vi passarono da Calabria sotto l'Abbate Ambrogio⁷ e vi condussero Agricoltori fù in essa eretto un picciolo Monastero, che poi cresciuto in grandezza ed in stima per la Santità di quei Religiosi, venne da' Sommi Pontefici arricchito con Privilegi e da' Principi Secolari con varie donazioni, e col dominio non solo di tutte le altre isole Eolie a lei adiacenti ma di altri Beni ancora in Calabria, e poi in Sicilia come si vede nell'Archivio di detta Chiesa.

Fra le prerogative dunque della medesima due sono le fonti e per le quali a differenza di tutte le altre Chiese della Sicilia, ella sempre è stata con singolarità riguardata. La prima di essere immediatamente soggetta alla S. Sede Apostolica, e la seconda di non comprendersi nel numero e nella sorte di quelle di Sicilia, e però affatto esente dal preteso Tribunale della Monarchia di quel Regno. Le ragioni che convincono l'una e l'altra sono così chiare, così evidenti, che parer deve una ostinatione ed un negare la stessa verità, il contrastarle. Le addurremo qui brevemente come in ristretto non solo per maggior notizia di questa S. Congregazione, ma per dilucidatione ancora delle medesime.

Prima Ragione

La prima ragione fondasi sopra un diploma del Conte Rogiero, che con Roberto Guiscardo conquistò la Sicilia dalle mani de' Saraceni e in una Bolla di Urbano II, da cui si pretende avere avuto origine il famoso Privilegio della Monarchia concesso, come dicono al suddetto Rogiero, riguardo a i meriti et alle fatiche nell'accennata conquista. Tanto il Diploma di Rogiero, quanto la Bolla di Urbano II, a favore della Chiesa di Lipari, che si rapportano al numero primo e secondo delle note⁸, meritano una particolare riflessione.

Ed in ordine a quel di Rogiero deve notarsi che fu concesso secondo il computo, di cui allora servivansi alcuni antichi Cronologi: *anno ab initio Mundi 6596=*, e che come avvertono l'Abbate Ughellio e Rocco Pirro corrisponde a gli anni di Cristo 1088. In oltre dice in esso Rogiero: *postquam cum filiis ex Francia veni Militum, dedi Abbati Ambrosio pro Monasterio S. Bartolomei Liparensi Terragia etc.*⁹. Sicché questa donazione fu fatta molti anni prima che egli conquistasse la Sicilia, essendo certo appresso tutti i Scrittori Siciliani ed esteri che Rogiero e Roberto di lui Fratello da Francia passarono in Calabria et ivi specialmente in Melito, longo tempo dimorarono prima che si accingessero all'impresa della Sicilia. In quello poi d'Urbano II si legge evidentemente che l' Isola di Lipari prima che l'Abbate Ambrosio¹⁰ v'andasse co' suoi Monaci era vuota d'Abitanti et appunto come un Deserto *Eremi instar redacta cognoscitur*, e che loro furono i

una narrazione riguardante l'isola di Vulcano ritenuta appunto una delle porte con l'aldilà. Sigeberto fu un monaco benettino di Gembloux nel territorio di Liegi nell'attuale Belgio, dal 1030 al 1112.

⁷ Sul ruolo dell'Abate Ambrogio e dei monaci benedettini nel ripopolamento di Lipari e delle Eolie nella seconda metà dell'XI secolo come anche sulle altre vicende storiche delle isole di cui si fa cenno nel documento si veda M. GIACOMANTONIO, Navigando nella storia delle Eolie, Marina di Patti 2010, pag. 79 e ss.

⁸ La presente nota si conclude con una serie di allegati dal I al XIII. I primi due che sono qui richiamati sono appunto un estratto del Diploma del Conte Ruggero e la Bolla di Urbano II del 1091. Quello di Ruggero il Normanno è il documento del 26 luglio 1088 in cui Gran Conte conferma la donazione di terreni al Monastero di S. Bartolomeo in Lipari. L'originale è mancante, il testo in latino in L. CATALIOTO, Il vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194), Messina 2007, pag. 173. La traduzione dal latino a cui abbiamo fatto ricorso è quella di Giuseppe Iacolino in G. IACOLINO, Le Isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Dalla rifondazione della 'communitas' eoliana alla battaglia di Lipari del 1339, Lipari 2001, pag.25-26.

Il secondo documento è la bolla di Urbano II scritta a Mileto il 3 giugno del 1091 con la quale Ambrogio è nominato Abate del Monastero S. Bartolomeo di Lipari. L'originale è mancante, il testo in latino in L. CATALIOTO, Il vescovato di Lipari-Patti, op. cit. pag.174. La traduzione dal latino a cui abbiamo fatto ricorso è quella di Giuseppe Iacolino in G. IACOLINO, Le Isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite, op- cit., pag.38-40.

⁹ “...dopo che venni con i miei figli (fratelli???) dalla Francia a Mileto, diedi all'Abate Ambrogio, a favore del Monastero di S.Bartolomeo di Lipari, le terre...”.

¹⁰ L'originale usa indifferentemente Ambrogio e Ambrosio come anche Roggero e Rogiero e noi abbiamo rispettato il testo.

primi che *domicilia construere curaverun,; et plurimos in eandem Insulam Lipare Colonos sua industria constituerunt*¹¹.

Da queste riflessioni si forma quest'evidente, et forte argomento che anche supposto per vero il Privilegio della Monarchia di Sicilia, è in verità incontestabile l'Isola di Lipari non fu già mai acquistata da Rogiero, come vi fu l'Isola di Sicilia, ma abitata da Monaci moltissimi anni prima che egli liberasse la Sicilia dal giogo de' Saraceni, si che anche permesso per legittimo il Privilegio della Monarchia concesso a Roggiero da Urbano II *titulo acquisitionis*, o sia in ricompensa delle fatiche e travagli da lui sofferti contro de' Saraceni, non ha egli, ne può haver luogo nella Chiesa di Lipari, che moltissimi anni prima era stata eretta, e dalla di cui Isola non furono mai cacciati li Saraceni, perché mai vi si fermarono ne l'habitarono¹². In oltre la Bolla di Urbano II, in virtù della quale la Chiesa di Lipari fu immediatamente soggetta alla S.Sede e posta in intiera e perpetua libertà fu concessa *anno 1091 Pontificatus IV*, ove che il Privilegio della Monarchia asseriscesi dato *anno 1099 Pontificatus XI*. Dunque nove anni prima all'asserto privilegio della Monarchia, la Chiesa di Lipari era stata già posta sotto la protezione della Sede Apostolica da Urbano II istesso, e però resa essente d'ogni giogo, e libera d'ogni aggravio, onde il volervi estendere l'autorità della Monarchia, è una apertissima violenza, contraria affatto alle disposizioni stesse d'Urbano II e repugnante al preteso privilegio della medesima Monarchia.

Questa prerogativa d'essere la detta Chiesa immediatamente soggetta alla S. Sede fu conservata successivamente sempre, e difesa da gli altri Sommi Pontefici. Innocenzo II, apena per un Diploma di Anacleto II Antipapa la vidde spogliata della sua libertà e sottoposta ad Ugone asserto Arcivescovo di Messina, che d'un subito nel Concilio Generale Lateranense annullando e cassando detto Diploma, ed ogni altro attentato, privò Ugone del titolo usurpatosi d'Arcivescovo e di Metropolitano e Giovanni¹³ dinanzi Abate del Monastero di Lipari della Dignità e titolo di Vescovo concedutoli da Anacleto. Bonifacio IX per mantenere illibata l'esenzione di detta Chiesa anche in mezzo alle rivoluzioni della Sicilia doppo che ribellossi a Carlo I d'Angiò con sua Bolla data in Roma l'anno 10 del suo Pontificato separò detta Chiesa da quella di Patti, la quale come membro a quella di Lipari era unita e soggetta. Finalmente Urbano VIII per maggiormente stabilire la libertà di detta Chiesa, inerendo alle disposizioni de' suoi Predecessori, di nuovo la dichiarò esente da ogni qualunque Metropolitano e immediatamente soggetta alla S. Sede come si vede dal Decreto Concistoriale, che si presenta Numero III. Il che poi successivamente fece Innocenzo X il 2 di giugno 1675 come costa da gli atti Concistoriali nell' elezione al Vescovato di Lipari di Mons. Agostino Candido.

Perché però l'Arcivescovo di Messina, assistito dal favore e potenza del Re di Sicilia a cui haveva fatto ricorso, non cessava di molestare il Vescovo di Lipari pretendendo essercitare giurisdizione sopra la Chiesa di Lipari stimata da lui sua suffraganea, ricorse il Vescovo a questa S. Congregazione dell'Immunità, dalla quale furono scritte lettere con istruzioni al Vescovo di come doveva diportarsi col V. Re di Sicilia con dichiarare apertamente la Chiesa di Lipari non comprendersi nel numero delle Chiese del Regno di Sicilia ed essere immediatamente soggetta alla S. Sede conforme costa dalla Nota di detta lettera cavata dal Registro di questa Congregazione che si presenta Numero IV. Scrisse anche la medesima Congregazione lettere di repressione all'Arcivescovo di Messina, comandandoli che si astenesse di esercitare qualunque autorità sopra la Chiesa di Lipari e che finisse di intendere essere la detta Chiesa immediatamente soggetta alla Sede Apostolica. Il che anche si vede nella Nota in detto Registro che si esibisce Numero V.

¹¹ "...fecero edificare il Monastero e, con la loro operosità, nella medesima isola fecero affluire moltissimi coloni".

¹² Che i Saraceni non furono cacciati da Lipari perché mai vi si fermarono e l'abitarono non risponde a verità. Potrebbe essere che Lipari venne liberata prima della Sicilia anche per farne un avamposto strategico ma sicuramente a Lipari dall'838 fino oltre la metà dell'XI secolo vi fu un presidio saraceno. V. M.GIACOMANTONIO, Navigando nella storia delle Eolie, pag.79 e ss., Marina di Patti, 2010.

¹³ Giovanni da Pergana successe ad Ambrogio, alla morte di questi, nella dignità di Abate nel 1122 e vi rimase fino alla propria morte nel 1148. Il 14 settembre 1131 l'antipapa Anacleto II istituisce la diocesi di Lipari-Patti e vi nomina Giovanni vescovo. Quando nel 1139 Anacleto fu deposto, Giovanni fu retrocesso nuovamente ad abate.

Seconda Ragione

La seconda Ragione a favore della Chiesa di Lipari contro la pretesa giurisdizione della Monarchia fondasi in questo, che la Città ed Isola di Lipari fù sempre parte del Regno di Napoli, e però la di lei Chiesa sempre compresa nel numero delle Chiese di detto Regno e totalmente separata dall'altre dell'Isola di Sicilia. Onde supposto anche per vero l'asserto Privilegio della Monarchia, non può né deve aver loco sopra la Chiesa di Lipari.

E che la Città ed Isola di Lipari sia stata sempre parte del Regno di Napoli ella è cosa indubitata appresso tutti gli storici siciliani per tralasciare quelli di Napoli. Ne daremo un breve ragguaglio incominciando da i primi Rè Angioini sino a Filippo III Re delle Spagne con citare prima gli autori Siciliani che riferiscono questa verità e poi i privilegij di detti Rè.

Concessa che fu da Clemente IV l'una e l'altra Sicilia a Carlo I d'Angiò, Lipari anche a lui fu soggetta per tutto quel tempo che unitamente le possedé; ma ribellatasi poi l'Isola di Sicilia da Carlo nel famoso Vespro Siciliano e datasi a Pietro Re d'Aragona, la Città di Lipari e tutto il Regno di Napoli sotto Carlo restorno e a lui pacificamente ubbidirono.

Fa fede di questa verità l'Abbate Pirro nella notitia della Chiesa di Lipari dove parlando di Bartolomeo Varelli Vescovo di Lipari così scrive:” *obijt anno 1282: cum a Siculo Regno eijciuntur Galli qui tamen Neapolitani Regni atque Liparensis Insulae potiti sunt*”¹⁴. Morto poco doppo Carlo I e succedutoli Carlo II di lui figliolo, Lipari assieme col Regno di Napoli anche a lui fu soggetta, onde lo stesso Pirro così soggiunge: “ *Anno 1284 die 5 Iannuarij apud Manfredoniam obeunte Carolo I successit citeriori Siciliae et Lipari Carolus II claudus nuncupatus ex Beatrice Berengarij Provinciae Comitis filia, primum Salerni Princeps, deinde more maiorum a Nicolao IV Rex inauguratur*”¹⁵. Visse Carlo II molti anni e a lui Lipari ubbidì sempre con tutto il resto del Reame di Napoli. E benché sotto Roberto suo figlio che li succedette nel Trono, Pietro II Re di Sicilia avesse invaso e sottoposto al suo dominio l'isola di Lipari nel tempo che Roberto era intento a recuperare dalle di lui mani la Sicilia, nulla di meno non mantenne Pietro Lipari che pochi giorni, mentre fu subito da Roberto valorosamente acquistata. Leggersi tutto ciò chiaramente e nella Istoria che scrisse il Fazello ed in quella che scrisse l'Abbate Maurolico e lo conferma lo stesso Pirro facendo menzione di Pietro Vescovo di Lipari dice così: “ *Robertus Neapolis Rex Liparem Civitatem copijs terra marique obsedit. Interim Rex Trinacriae Petrus II, Ioannem Claramontanum et Rolandum fratrem spurium cum viginti triremibus in auxilium misit. Sed cum Liparenses suppetias non indigere dixissent, et ab obsidione liberari recusarent, sese Roberto dedere*”¹⁶.

Morto Roberto li successe nel Regno Giovanna I e che a questa con il Regno di Napoli Lipari pure fosse stata soggetta l'abbiamo dal medesimo Pirro che favellando di Francesco Vescovo di Lipari tra le altre cose scrive anche questa: “ *Ceterum successit Ditioni Regni Neapolis et Insulae Liparitanae post obitum Roberti Ioanna filia Caroli Filij Roberti, decesserat enim Carolus filius vivente Patre Roberto*”¹⁷. Essendo però passato all'altra vita senza figlioli la Regina Giovanna e succedutoli Carlo III di lei nepote che pur morì senza prole, cadde la corona in Ladislao e così successivamente sotto di questo assieme col Regno di Napoli, venne anche Lipari, come testifica Pirro istesso nel discorso che fa di Ubertino Vescovo:” *Decedenti Iannae I Reginae Neapolitanae successerat eius nepos Carolus III filius Ludovici, ac Nepos Ioannis Birrachij Ducis cui Carolo nupserat Margharita filia Mariae nepotis Roberti ex filio Carolo II et Philippi comitis Acerrae. His*

¹⁴ “Morì nel 1282: allorquando dal Regno di Sicilia furono scacciati i Francesi i quali tuttavia restarono padroni dell'Isola di Lipari”.

¹⁵ “Il 5 gennaio del 1284 morì a Manfredonia Carlo I e alla Sicilia citeriore e a Lipari successe Carlo II, detto lo zoppo nato da Beatrice figlia di Berengario Cinte di Provenza, dapprima Principe di Salerno, di poi, secondo il costume degli avi, dichiarato Re da Nicolò IV”.

¹⁶ “Roberto, Re di Napoli, con le sue truppe, assediò la Città di Lipari per terra e per mare. Intanto Pietro II mandò in aiuto Giovanni Chiaramonte e il fratello spurio Orlando con venti trirèmi. Ma siccome i liparesi dichiararono che non avevano bisogno di aiuti, e rifiutando di essere liberati dall'assedio, si arresero a Roberto”.

¹⁷ “Dopo la morte di Roberto, al possesso del Regno di Napoli e dell'Isola di Lipari successe Giovanna, figlia di Carlo che era figlio di Roberto; Carlo, infatti, era deceduto mentre il padre Roberto era in vita”.

obeuntibus anno 1385 successit eorum filius Ladislaus, qui favente Bonifacio IX genere Neapolitano Liparis etiam potitus est”¹⁸

Habbiamo dunque per cosa certa appo gl’ istessi scrittori Siciliani che l’Isola di Lipari non solamente ne’ tempi che i Principi Normanni possedevano la Calabria e la Puglia era unita ed aggregata a queste due Provincie, ma anche doppo che fù investito della Corona Carlo d’ Angiò sino al Re Ladislao suo discendente, fu sempre parte del Reame di Napoli et a questo unita e soggetta. Resta dunque che dimostriamo questa istessa verità in tutta la serie de’ Re di Napoli così Angioini, come Aragonesi e Spagnoli o sia Austriaci, incominciando dal suddetto Ladislao sino a Filippo III Re delle Spagne, ed infatti non può ella provarsi con più evidente argomento, quanto con questo di addurre la nota dei Privilegij concessi a detta Città e suoi Popoli da tutti li mentovati Rè e ne’ quali essi considerano i Liparotti come sudditi di detto Regno di Napoli, e l’Isola di Lipari come membro e parte di esso; conservansi questi privilegij tutti autentici in un volume appo il Vescovo di Lipari, ch’è pronto, bisognando d’esibirli a questa S. Congregazione, e però presentemente basterà addurre l’accennata nota che si presenta al n.VI¹⁹.

Terza Ragione

La terza ragione per l’essenzone di detta Chiesa si è che nell’anno 1609 Filippo III fu quello che stimando maggior convenienza della Città di Lipari l’unirla al Regno di Sicilia e separarla da quello di Napoli, con sua lettera scritta in Madrid il 22 novembre di detto anno comandò al Conte di Benevento all’hora V.Re di Napoli, che non più si ingerisse nel governo dell’Isola di Lipari, ed al Duca d’ Ascalona (Escalona) V.Re di Sicilia che unisse la medesima sotto il Distretto d’esso Regno di Sicilia. Nel che ella è cosa pur troppo chiara che benché avesse possuto Filippo III, come Re e Signore d’ambidue questi Regni disporre un tal smembramento, ed una tal unione di Lipari come Isola a lui soggetta per quello riguarda il politico ed il temporale, non potè però in conto alcuno alterare il sistema della Chiesa di Lipari per quel che concerne l’Ecclesiastico e Spirituale. Infatti non fu egli alterato mai, seguitando detta Chiesa a comprendersi sin al dì d’oggi nel numero dell’altre del Regno di Napoli con essere il di lei Vescovato di pura collazione Pontificia, e immediatamente soggetta alla S. Sede e senza che vi si fosse mai estesa o la Bolla della Crucciata o l’Inquisizione di Spagna come dirassi meglio in appresso. E che realmente Filippo III avesse ciò fatto vedesi dalla sua lettera scritta al Duca di Ascalona e dall’Istromento del Possesso che ne fu preso in suo nome, e che si presentano al n. VII.²⁰.

Quarta Ragione

La quarta ragione a favore di detta Chiesa si è che nonostante questo smembramento dal Regno di Napoli ed unione a quello di Sicilia della Città ed Isola di Lipari, per lo spazio di 40 e più anni la Monarchia non ardì mai ingerirsi ne estendere la sua pretesa giurisdizione sopra la Chiesa di Lipari ma con forma e proprietà de’ Ministri Regij il dilatare la loro autorità anche dove non possono. Così il primo Vescovo che sentì questa violenza si fu Mons. Geraci sotto il Pontificato di Alessandro VII

¹⁸ “Morta la Regina di Napoli Giovanna I, le era succeduto il nipote Carlo III, figlio di Ludovico e nipote di Giovanni duce di Birrachio, al quale Carlo era andata sposa Margherita figlia di Maria nipote di Roberto, perché nata dal figlio Carlo II, e nipote anche di Filippo, Conte di Acerra. Morti i due nel 1385 successe il loro figlio Ladislao il quale col favore di Bonifacio IX, che era napoletano, venne in potere anche di Lipari”.

¹⁹ Questo allegato elenca tutta una serie di Privilegi del Regno di Napoli ai Liparesi a partire da Re Ladislao il 2 settembre 1400 fino ad arrivare al 31 gennaio 1546.

²⁰ Della lettera di re Filippo III il Codice ecclesiastico sicolo di A.GALLO (Tomo II, Palermo 1846, pag.81) dà una versione in molti punti diversa nella forma ma non nella sostanza dovuta naturalmente ad una diversa traduzione dall’originale spagnolo. Abbiamo però preferito attenerci alla versione in allegato alla nota della Congregazione della S.Sede per rispetto all’integrità del documento. In un solo punto siamo ricorsi alla versione del Codice e cioè quando Filippo elenca i beni che dalla Corte di Napoli passano a quella di Sicilia e cioè: “suoi Castelli, Torri, Case, Fortezze, e vulgo e tutto il resto ad essa annesso”. La versione della Congregazione della S.Sede dopo “vulgo” (che qui sta per “volgarmente detto”) c’è una parola che, per quanti sforzi fatti, ci è risultata incomprensibile. Il Codice invece dopo “Fortezze” riporta “Campagne” e così abbiamo fatto anche noi.

l'anno 1657, nel quale essendo Giudice della Monarchia Don Lodovico de los Cameros destinò egli in Lipari un commissario in persona di don Diego Orlandi Canonico di detta Chiesa. Apena il Vescovo udì questa novità pregiudiziale e nociva alla libertà della sua Chiesa, che subito ricorrendo al Papa ed esponendoli le ragioni della medesima ne implorò immantinentemente e la dovuta assistenza e il necessario rimedio. Rimise il Papa l'affare a questa S. Congregazione dell'Immunità dalla quale si spedirono successivamente due lettere al Vescovo animandolo alla difesa della sua Chiesa e promettendoli a nome di sua Beatitudine tutta la protezione ed aiuto e nelle quali nuovamente dichiarasi essere il Vescovato di Lipari totalmente separato dagli altri della Sicilia e immediatamente soggetto alla S. Sede e che però bisognando si servisse egli del rimedio prescritto dai SS. Canoni come apparisce alla copia di detta lettera che si presentano al n. VIII.

Ricevuti dal Vescovo gli ordini ed istruzioni della S. Congregazione spedì subito li Monitorij all'accennato D. Diego Orlandi acciò deponesse il preteso officio di Commissario. Di che avvisato il Giudice della Monarchia, vedendo l'insistenza della novità fatta e sentendo disposto il Vescovo ad ogni altra più valida risoluzione, rinvocò d'un subito la facoltà data all'Orlandi e ritornarono le cose allo stato di prima. Costa tutto ciò da un'attestazione autentica del medesimo Orlandi che sta in potere di M.re Ill.mo Marefoschi Segretario e che qui si presenta al numero IX Veduto da' Ministri Regij ch'era riuscito vano il primo tentativo con cui pretese estendere in Lipari la Monarchia, aspettarono la congiuntura d'intraprenderne di nuovo il secondo. E però si studiarono di farlo nel tempo che detto Vescovo venuto a Roma per la visita de' Sagri Limini era lontano dalla sua Chiesa. Si trovava allora Giudice della Monarchia D. Eligio Martinez Rubio, il quale vago di soggettare la Chiesa di Lipari alla sua pretesa giurisdizione ed ottenere la gloria di conseguire ciò che non haveva possuto superare il di lui Antecessore Cameros, elesse Commissario della Monarchia in Lipari D. Tomasso Policastro Canonico pure di detta Chiesa e ne spedì le lettere che colà chiamano Delegatorie. Quel però deve notarsi si è, che vedendo egli il modo di farle eseguire da' Ministri della Corte Vescovale, ne fece dare l'exequatur da gli Officiali Laici della Città che furono il Governatore e li Giurati d'essa. Sono dette lettere pure in mano di Mons. Segretario e si tralascia qui di inserirle bastando il citare l'esecutoria data da gli accennati Ministri Laici, come al numero X.

E che dette lettere Delegatorie furono presentate al Tribunale Laicale ed eseguite da' detti Ministri in assenza del Vescovo comprovasi da una attestazione autentica che ne fece poi doppo tutto il Capitolo della Chiesa di Lipari dalla quale si scorge che il Vescovo partì da Lipari per Roma il 26 novembre 1659 ove che dette lettere furono eseguite dal Governatore li 29 novembre e dalli Giurati il 9 dicembre dell'istesso anno come si vede evidentemente al n.XI.

Appena giunse in Roma il suddetto Vescovo che assalito da mortale infermità passò da questa all'altra vita; che però succedutoli nella carica Mons. Francesco Arata Referendario di Signatura, toccò a lui di resistere, come fece, e di abolire questo pregiudizio di nuovo introdotto nella sua Chiesa. In essa dunque arrivato non lasciò in prima di praticare coi ministri Regij tutte le diligenze servendosi de' lenitivi più dolci per rimuoverli dall'attentato. Ma crescendo la violenza sino ad ordinarseli dal Giudice della Monarchia che li trasmettesse il processo di una causa Ecclesiastica che allora agitavasi tra Bartolomeo Santo Spirito e D. Tomasso Policastro preteso Commissario della Monarchia, ruscò il Vescovo costantemente di farlo e dichiarossi con zelo che detto commissariato era una novità perniciosissima e di non potersi da lui più tollerare nella sua Chiesa. Costa tutto ciò dalla lettera autentica che egli scrisse al suddetto Giudice della Monarchia che sta pure in mano di Mons. Segretario e della quale se ne presenta la copia al n. XII.

Che però avendo il Vescovo fatto ricorso al Papa e a questa S. Congregazione e ricevuti gli ordini, spedì egli li Monitorij contro l'accennato Policastro preteso commissario della Monarchia acciò deponesse l'offitio sotto pena di Scomunica maggiore et altre riservate al suo arbitrio. La copia autentica di detti Monitorij è pure in mano di Mons. Segretario, e si presenta anche in ristretto al n.XIII.

Intimorito il Policastro rinunciò subito la carica di Commissario e d'allora in poi sino al dì d'oggi non si è sentito mai più nella Chiesa di Lipari questo Commissario della Monarchia havendo i

Vescovi sempre vigilato a non lasciarselo mai introdurre. Benché da due o tre Vescovi antecedenti ultimi del presente s'abbia permesso o tollerato l'abuso di rimettere qualche volta in Palermo al Tribunale della Monarchia li Processi delle Cause già decisi dalla Corte Vescovale di Lipari, ciò però è accaduto o in tempo che detti Vescovi erano assenti dalla loro Chiesa, come successe appunto l'anno passato mentre il presente Vescovo era in Messina per difesa dell'Immunità, onde egli privò subito il suo Vicario della carica in castigo dell'inavvertenza, o pure detti Vescovi l'hanno permesso per timore delle pene ed esilij minacciati dal V. Re o per qualche privato interesse di nomine regie a Vescovati di Sicilia. Niente di meno ella è cosa chiarissima che la loro connivenza in questa parte non ha possuto pregiudicare alla libertà della Chiesa di Lipari e a' dritti sopra di essa della Sede Apostolica non essendo stati essi che *Custodes et Tutores non vero arbitri et Domini Ecclesiae suae*²¹ e, onde havessero possuto con questa trasmissione di processi sottometerla in alcun modo al giogo della Monarchia di cui sempre fu esente ed a cui non deve né può mai soggiacere.

Quinta Ragione

La quinta ed ultima ragione a favore della medesima Chiesa comprende tre forti motivi che dimostrano nelle materie Ecclesiastiche e spirituali governarsi ella con stile e leggi totalmente diverse da quelle si governano le altre Chiese della Sicilia, e però conforme da queste totalmente in dette materie separata e disgiunta, così anche interamente esente dalla pretesa Monarchia di quel Regno.

Il primo motivo dunque s'è che il Vescovato di Lipari è stato sempre ed è anco oggi di pura collazione Pontificia ove tutti gli altri della Sicilia con quello pure di Malta sono di nomina Regia, il che non hanno mai ardito di negare istessi Ministri Regii. Dal che ne segue che ove nell'altre Chiese di Sicilia lo spoglio dei Vescovi Defunti²² va alla Camera Regia all'incontro a quello de Vescovi di Lipari ha sempre succeduto la Camera Apostolica che a tale effetto ha mantenuto in Lipari un suo succollettore.

Il secondo motivo si è che in Lipari non ha mai avuto loco, ne oggi pure l'ha la Bolla della Crociata²³ la quale per altro s' estende per tutte le Città e Terre di Sicilia.

²¹ "Custodi e Tutori non arbitri e Padroni della sua Chiesa".

²² L'istituto dello spoglio era una antichissima consuetudine per cui i vescovi non potevano disporre, per testamento, del superfluo dei loro redditi beneficiari. Questo superfluo, all'atto della morte del presule, doveva essere individuato e quindi devoluto alla camera apostolica. In Sicilia, eccetto Lipari, fino a prima dell'unione all'Italia, era il viceré o il giudice della Monarchia di Palermo che, per mezzo di suoi emissari, compiva questa operazione per conto della S.Sede, mentre nelle diocesi dipendenti dal viceré di Napoli era il legato pontificio di Napoli che mandava funzionari di sua fiducia. Anche se i beni andavano sempre alla S.Sede, l'importanza di chi materialmente compiva l'operazione stava nel fatto che a questi – e quindi allo Stato per cui operava ed a tutta una catena di funzionari – andava un largo margine di utili. Cfr. M.GIACOMANTONIO, Navigando nella storia delle Eolie, op. cit., pag. 211, nota 487.

²³ La "Bolla della Crociata" un controverso "breve pontificio" che si dice emanato per la prima volta 1089 per garantire indulgenze a chi avesse preso parte alla crociata di cui si cominciava a discutere in quegli anni oltre che alle guerre contro gli eretici. Il papa con questa bolla autorizzava i sovrani a raccogliere fondi in cambio appunto di benefici spirituali o esenzione da astinenze e penitenze. Così alla fine del '500 i Sovrani di Spagna fecero ad essa ricorso per ricavare proventi per la lotta contro i Turchi. Essa dispensava, mediante un obolo che variava a seconda delle classi sociali, per esempio, dall'astenersi dal mangiare carne in determinati giorni e persino in quaresima. Nel libro "Esplicazione della Bolla della Santa Crociata" edito a Palermo nel 1622 e scritto dal lusitano padre Manuel Rodriguez (1551-1619) si legge nell'introduzione che la Bolla era stata dal papa "nuovamente concessa, prorogata con molte grandi Gratie, Indulgenze, Facoltà, Privilegij, per tutti gli abitanti, che dimorano, stanno, & habitano in questi Regni di Spagna, & Isole à quelli coadiacenti, nel Regno di Sicilia, e Sardegna, per aiuto, e soccorso della guerra contro gli Infedeli, & Hretici inimici di Nostra Santa Fede, e Religione Cristiana" Tale bolla venne utilizzata parecchie volte nel corso degli anni. Fu ancora pubblicata, per esempio, nel Regno di Napoli il 15 febbraio del 1778

La terza finalmente, che ne pure in Lipari esercita alcuna giurisdizione o s'è estesa mai in essa l'Inquisizione di Spagna, ma il Vescovo vi esercita l'ufficio di Inquisitore nel modo a punto che fanno tutti gli altri Vescovi delle Chiese di Napoli.

Questi motivi havendo esattamente considerato il P. del Bene nella sua opera "*De Immunitate Ecclesiastica*" discorrendo della Chiesa di Lipari e sua Diocesi scrisse così: "*Insula Liparae quoad Temporalia unita fuit cum Regno Siciliae ultra Pharum non vero quoad spiritualia, unde Liparitanae Ecclesiae collatio fuit semper liberae dispositionis S. Sedis, nec illuc introduci debet S. Officium sicut in Regno Siciliae, sed sicut in Regno Neapolitano. Nec eo extenditur Bulla Cruciatæ praesertim quoad absolutionem Casuum riservatorum, ut declaravit et decretavit Urbanus VIII et Innocentius X*"²⁴: e in conformità di ciò cita due decreti della S. Congregazione dei Vescovi sotto li 7 febbraio e li 6 agosto 1655.

Ecco in ristretto tutte le ragioni a favore della Chiesa di Lipari che mostrano apertamente quanto sia irregolare et ingiusta la pretesa giurisdizione che sopra d'essa tenta anch'oggi esercitare la Monarchia di Sicilia. Queste medesime ragioni havendo attentamente considerato la Santità di Nostro Signore allora che per sua somma clemenza si compiacque di eleggere al Governo di detta Chiesa M.re Tedeschi presente Vescovo, si degnò comandarli che operasse *audacter*²⁵ né permettesse in Lipari novità alcuna per parte della Monarchia, ma che ostasse costantemente ad ogni attentato della medesima. Che poi conforme detto Vescovo non ha mancato di ubbidire a' supremi comandi di S.B e di difendere con gravi patimenti e fatiche e non minore dispendio la libertà della sua Chiesa, così confida che questa S. Congregazione sarà anch'oggi per patrocinare la giustizia della sua Causa, come ha fatto per il passato, ed intraprendere quelle risoluzioni che stimerà necessarie nelle presenti violenze e nello stato deplorabile di detta Chiesa.

Tutto ciò sia però detto senza entrare a discutere la pretesa giurisdizione della Monarchia senz'alcuna approvazione della pretesa facoltà di Legato Nato, le quali quanto siano affatto insussistenti e di niun valore ben si può riconoscer da ciò che della pretesa giurisdizione e facoltà della Monarchia riferisce il Card. Baronio ne gli annali Ecclesiastici anno X 1097 al n. 18 et seq. come anco dall'essere state sempre impugnate dalla S. Sede le suddette pretese facoltà della Monarchia.

Allegati

Allegato I.

Rogierius Comes Sicilia Adjutorium Christianorum 26 mensis Julii XI indictione. Anno ab initio Mundi 6596.

Postquam cum filiis meis ex Francia veni in Militum, dedi Abbati Ambrosio pro Monasterio S. Bartholomaei Liparensis terragia ifrascripta pro salute animae meae, et remissione omnium peccatorum meorum, quae terragia sunt prope faciem Castris Militi limitata cum finibus ifrascriptis; quae terragia do tibi domino Ambrosio Abbati, ut sabea, et in tua dominazione possideas, et quod nullus contradicere possit nullo modo. Siquis vero vellet contradicere praedicto privilegio nostro, et dictae benivolae donationi nostrae aliquo modo, maledictionem tricentorum et decem et octo Sanctorum Patrum, et maledictionem Judae Iscariotis habeat in Aeternum et in speculum saeculi.

²⁴ "L'Isola di Lipari, sul piano geo-politico, fu aggregata al Regno di Sicilia *ultra Farum*, ma non sul piano ecclesiastico; pertanto lo spoglio della Chiesa Liparitana è soggetto alla libera esecuzione della S. Sede; tant'è che la non deve interferire il Sant'Uffizio come nel Regno di Sicilia, ma come sul Regno di Napoli. E là neppure si applica la Bolla della Crociata, e principalmente l'assoluzione dei Casi riservati, come ebbe a dichiarare Urbano VIII e Innocenzo X".

²⁵ Audacter, avverbio latino = con audacia.

Ruggero, Conte di Sicilia, ausilio dei Cristiani 26 luglio, XI Indizione, nell'anno del principio del mondo 6596.

Dopo che con i miei figli [fratelli ?!?] venni dalla Francia a Mileto, io diedi all'abate Ambrogio, a favore del Monastero di S. Bartolomeo di Lipari, le terre qui sotto indicate, per la salvezza dell'anima mia e la remissione di tutti i miei peccati. Queste terre sono vicine e davanti al castello di Mileto, e delimitate dai confini qui sotto descritti. Queste terre io le dono a te signore Abate Ambrogio perché tu le detenga e le possedga, e nessuno possa in alcun modo sostenere il contrario. Se poi qualcuno volesse in qualche modo contraddire al predetto nostro privilegio e alla predetta nostra benevola donazione, si abbia l'anatema dei trecentodiciotto Santi Padri, e la maledizione di Giuda traditore in eterno e nei secoli dei secoli”.

Allegato II .

Urbanus Episcopus servus servorum De. Dilecto filis Ambrosio Abbati Liparitano, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Cum universae Insulae secundum instituta regalia publici juris sint; constat profecto quia Religiosi Imperatoris Constantini privilegio in jus proprium B. Petro, ejusque successoribus occidentales omnes Insulae condonatae sunt; maxime quae circa Italia oram habentur, quarum multae peccatis exigentibus Accolarum a Saracenis capte christiani nominis gloriam amiserunt. Inter quas Liparis B. Bartholomaei Apostoli corpore quodam insignita, Eremita instar redacta cognoscitur, quam multis annorum curriculis evolutis; cum Saracenorum vires divinae misericordiae potentia repressisset; Religiosi Fratres divina servitutis studio eadem ingressi Insulam, monastica illi domicilia construere curaverunt. Nos itaque quibus ex divino arbitrio voluntatis per Apostolicae Sedis culmen cunctarum sollicitudo imminet Ecclesiarum, licet Episcoparum in eadem Insula quondam fuisse in Sanctae Gregorianae paginae registris agnoscamus; quia tamen Episcopi dignitatem nunc ipsius loci exiguitas, et Accolarum raritas non meretur; Monasterium tamen illi haberi et totius Insulae ambitum possidere praesentis paginae auctoritate sancimus. Ipsum etiam monasterium, cui fraternitas tua auctore Domino preside, in B. Bartholomaei honore et nomine consecratum, in Sanctae Romanae et Apostolicae Sedis gremia favendum soeciali protectione suscipimus. Per praesentem igitur ecc. Ad iudicium autem perceptae à Romana Ecclesia libertatis, una Auri Unciam per annos singulos Lateranensi Palatio persolvatis. Sane si qui in crastinum Archiepiscopus, Episcopus, Imperator, aut Rex, Principes, aut Dux, Comes, aut Vicecomes, aut Judex, aut persona quaelibet magna, vel parva, potens, vel impotens hujus nostri privilegii paginam sciens contra eam temere venire tentaverint, secundo, tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, cum honoris sui, et officii periculo subjacere decernimus; et a Christi, et Ecclesiae corpore, auctoritate potestatis Apostolicae segregamus. Amen. Amen. Amen. Datum Militi per manus Joannis s.R.C. Diaconi. 3. nonas Junii Indictione 14 Incarnationis Domini 1091 Pontificatus vero Domini Urbani II anno IV.

Urbano Vescovo servo dei servi di Dio. Al diletto figlio Ambrogio Abate di Lipari e ai successori che si seguiranno in perpetuo. Tutte le isole, secondo le regali istituzioni, sono di diritto pubblico; si sa con certezza che, in forza del privilegio del pio Imperatore Costantino, tutte le isole occidentali furono donate in proprietà a San Pietro e ai suoi successori; e, in particolare, le isole adiacenti all'Italia, molte delle quali a causa dei peccati degli abitanti, furono occupate dai Saraceni e perdettero l'onore del nome cristiano. Tra queste isole, Lipari, un tempo famosa per il corpo dell'Apostolo San Bartolomeo, ben sappiamo che è stata ridotta quasi a deserto; trascorsi poi molti anni ed avendo la potenza della Divina Misericordia vinto le forze dei Saraceni, monaci dediti al servizio divino, venuti in quest'isola, fecero edificare il Monastero e, con la loro operosità, nella medesima isola fecero affluire moltissimi coloni.

Ora Noi – su cui, per divino volere e in forza dell'autorità della Sede Apostolica, incombe la cura di tutte le Chiese -, benché siamo a conoscenza, tramite gli scritti di San Gregorio, che nella medesima isola ci fu un tempo la sede vescovile, poiché la ristrettezza del territorio e la scarsità degli abitanti non meritano la presenza di una tale dignità, tuttavia, con l'autorità del presente documento, confermiamo che detta isola abbia un Monastero e che questo possedga il comprensorio di tutta l'isola.

Questo monastero, cui la fraternità tua, per volere del Signore, presiede, e che è intitolato in onore e al nome di San Bartolomeo, Noi lo prendiamo nel grembo della Sede Apostolica e intendiamo favorirlo con speciale protezione. Pertanto(...). Come segno della libertà concessavi dalla Chiesa Romana, verserete ogni anno al Palazzo Laterano un'oncia d'oro. Di certo, se in futuro qualcuno – sia esso Arcivescovo, Vescovo, Imperatore o Re o Principe o Duca, Conte o Visconte o Giudice, o un qualsivoglia individuo grande o modesto, potente o comune -, pur conoscendo questo Nostro privilegio, oserà contravvenirgli, se, ammonito per la seconda e terza volta, non riparerà con congrua compensazione, Noi lo dichiariamo decaduto dal rango e dal suo ufficio e con l'autorità del potere apostolico, lo allontaniamo dal corpo della Chiesa (...). Amen, Amen, Amen.

Dato in Mileto per mano di Giovanni, S.R.C. Diacono di Santa Romana Chiesa, il 3 giugno, Indizione 14, nell'anno del Signore 1091, IV del pontificato di Papa Urbano II.

Allegato III.

In Consistorio Secreto habito in Palatio Apostolico apud S.Petrum die 29 Novembris 1625 inter alia haec habentur Referente R.mo D.no Cardinale S.Sisti SS.mus D.nus Noster Urbanus Divina providentia Papa VIII providet Ecclesiae Liparensi de Persona Rev. D.D. Josephi Candidi etc. et insuper eamdem Ecclesiam Liparensis perpetuo idem SS.mus eximit ab omni, et quocumque jure metro politico, eamque sibi et Sanctae Sedi immediate subiecit absolvendo etc.

Nel Concistorio segreto tenuto nel Palazzo Apostolico presso S. Pietro il 29 novembre 1625 tra le altre cose si hanno le seguenti: su proposta del Re.mo Signor Cardinale di S.Sisto il SS.mo Signor Nostro Urbano per Divina provvidenza Papa VIII ha provveduto alla Chiesa Liparense della Persona del Rev. D. D. Giuseppe Candido ecc. ed inoltre lo stesso SS.mo rese esente la medesima Chiesa Liparense di ogni e qualunque diritto metropolitano, e la sottomise immediatamente a sé e alla S.Sede sciogliendo etc...

Allegato IV.

*Liparensis Episcopatus
Iniungatur Episcopo ut describatur Proregi Siciliae, quod matura consideratione administrabit
Justitiam utendo verbis ds Cortesia et quae denotent illius Episcopatum non esse de Episcopatibus
Regni Siciliae sed immediatae subiectum Sedi Apostolicae. Die 9 Decembris 1631.*

Episcopato di Lipari

Si ordini al Vescovo che scriva al Viceré di Sicilia che amministrerà la giustizia dopo riflessione adottando parole cortesi e che manifestino che la sua Diocesi non è come gli Episcopati del Regno di Sicilia ma è immediatamente soggetta alla Sede Apostolica. Giorno 9 dicembre 1631.

Allegato V.

*Liparensis Episcopatus
Renoventur litterae alias scriptae Archiepiscopo Messanensi ut se abstineat cum Episcopatus
Liparensis sit immediate subiectus Sedi Apostolicae. Die 27 Novembris 1635.*

Episcopato di Lipari.

Si rinnovi la lettera altre volte inviate all'Arcivescovo di Messina affinché non insista con il Vescovo di Lipari giacché è immediatamente soggetto alla Sede Apostolica. Giorno 27 novembre 1635.

Allegato VI.

*Privilegia Regum Neapolitanorum nec non Provisiones Regiae Camerae Neapolis ac litterae
Proregum Neapolitanorum in favorem Civium Liparensium.*

- *Privilegium Ladislai Regis. Datum Forini anno Domini 1400, Regnorum 14 die 2 Septembris. Aliud eiusdem Regis. Datum in S. Lucido anno 1404 die 22 Julij Regnorum 18.*
- *Privilegium Reginae Iannae II Datum in Castronovo Neapolitano anno 1420 die 15 Ianuarij Regnorum 6.*
- *Privilegium Alphonsi Aragonij. Datum in Castronovo Neapolitano die 18 Julij 1428 Regnorum 6. Aliud eiusdem Datum Caietae die 15 Iunij 1439. Aliud eiusdem Datum in Castris Plagae die ultima februarij 1442. Aliud eiusdem Datum in Castronovo Neapolitano die Septembris 1446.*
- *Privilegium Ferdinandi I. Datum in Castris Capuae die 25 Iulij 1458 regni I. Aliud eiusdem datum in Castronovo Neapolitano die 25 octobris 1476. Provisio Regiae Camerae Neapolis sub die X martij 1455.*
- *Privilegium Alphonsi II. Datum in Castronovo Neapolitano die 14 Aprilis 1494. Provisio Regiae Camerae Neapolis sub die 22 Aprilis 1494.*
- *Privilegium Regis Federici Datum in Castronovo Neapolitano die 28 Martis 1498. Provisio Regiae Camerae Neapolis sub eadem die.*
- *Privilegium Ferdinandi Catholici Datum Barchinonae die 16 Augusti 1502. Provisio Regiae Camerae Neapolis sub die 28 Aprilis 1504. Aliud eiusdem Datum in oppido Maioretti die 3.a Novembris 1510. Aliud eiusdem datum in oppido Vallisoleti die 13 septembris 1514. Provisio Regiae Camerae Neapolis sub die 25 octobris 1512. Alia Provisio eiusdem Camerae sub die 18 Aprilis 1515.*
- *Privilegium Iannae Reginae et Caroli eius filij postea Romanorum Imperatoris V Datum Caesaraugusta die 20 octobris 1518. Provisio Regiae Camerae Neapolis sub die 25 octobris 1519.*
- *Litterae D. Petri de Toledo Proregis Neapolitani sub die 31 Ianuarij 1546.*

Privilegi dei Re di Napoli e le provisioni della Regia Camera di Napoli e lettere dei Vicerè di Napoli in favore dei Cittadini di Lipari.

- Privilegio del Re Ladislao. Dato a Forino nel 1400, 14 dei Regni, il 2 settembre. Un altro del medesimo Re, dato in San Lucido nel 1404 il 22 luglio, 18 dei Regni.
- Privilegio della Regina Giovanna II dato in Castronovo di Napoli nel 1420 il 15 gennaio, 6 dei Regni.
- Privilegio di Alfonso d' Aragona, dato in Castronovo di Napoli il 18 luglio 1428, 6 dei Regni. Altro privilegio del medesimo Re dato a Gaeta il 15 giugno 1439. Un altro del medesimo dato a Castroploga l'ultimo di febbraio 1442. Un altro ancora dato a Castronovo di Napoli il 10 Settembre 1446.
- Privilegio di Ferdinando I dato a Castro di Capua il 25 Luglio 1458, 1 del Regno. Un altro del medesimo a Castronovo di Napoli il 25 ottobre 1476. Una provisione della Regia Camera di Napoli il 10 Marzo 1455.
- Privilegio di Alfonso II dato a Castronovo di Napoli il 14 Aprile 1494. Una provisione della Camera di Napoli il 22 Aprile 1494.
- Privilegio di Re Federico, dato in Castronovo di Napoli il 28 marzo 1498. Una provisione della Regia Camera di Napoli, dello stesso giorno.
- Privilegio di Ferdinando il Cattolico dato a Barcellona il 16 Agosto 1502. Una provisione della Regia Camera di Napoli del 28 Aprile 1504. Altro privilegio del medesimo, dato nel paese Maioretti il 3 Novembre 1510. Altro del medesimo, dato nel paese di Valsoleto il 13 settembre 1514. Una provisione della Regia Camera di Napoli il 25 Ottobre 1512. Altra provisione della medesima Camera il 18 Aprile 1515.
- Privilegio della Regina Giovanna e di Carlo, suo figlio e in seguito Imperatore V dei Romani, dato il 20 Ottobre 1518. Una provisione della Regia Camera di Napoli del 25 Ottobre 1519.
- Lettera di D. Pedro de Toledo Vicerè di Napoli del 31 Gennaio 1546

Allegato VII.

Lettera di Filippo III Re di Spagna per l'unione dell'Isola di Lipari al Regno di Sicilia scritta al Duca d'Ascalona V.Re di detto Regno.

Illustre Duca mio primo Viceré, Luogotenente e Capitan Generale. Il Duca di Feria Vostro Predecessore in questa carica mi rappresentò che dello stare l'Isola di Lipari soggetta al governo di Napoli e toccare la provisione di essa a questo Regno risultava molto pregiudizio perché ordinariamente estraevano più grano di quello che era bisogno, e benché l'intendeva il Mercante andavano e si ardivano a riscotere coi loro vascelli, ne seguivano altri inconvenienti i quali cesserebbero mettendo l'Isola sotto la giurisdizione e Distretto di questo Regno, il che esso, il Tribunale del Patrimonio tenevano per molto a proposito, acciocché la provisione e la giustizia si facesse di una medema parte poiché dall'andare a querelarsi a Napoli non seguivano li effetti che richiedevano sua buona amministrazione e convenienza, et avendo volsuto intendere dal Conte di Benevento mio Viceré in quel Regno ciò che a proposito di esso gli si asseriva e risposto con lettera del 3 di Dicembre 1605 che lui e li Ministri di colà di maggior soddisfazione, con i quali l'aveva trattato, tenevano non solo per conveniente al mio servizio ma ancora per importante al buon governo dell'Isola di Lipari subordinarla a quello di questo Regno, ho risoluto conformandomi al suo parere, che si faccia così per il tenore della presente voglio e comando che da qui in avanti la detta Isola di Lipari, sue proprie rendite, dazij, gabelle e diritti che ora stanno nella Corte di Napoli, suoi Castelli, Torri, Case, Fortezze, e Campagne e tutto il resto ad essa annesso resti, sia e stia soggetto al governo e giurisdizione di questo mio Regno di Sicilia come lo sono le altre Città e Luoghi, Fortezze e Castelli di quello, e come tali li Abitanti e Gente di Guerra della detta Isola di Lipari obbediscano et adempiscano li nostri ordini e quelli degli altri miei Viceré, Presidenti e Capitani Generali che vi succederanno in questa carica e che a suo tempo avvisiate le nomine di persone per gli officij e cose Ecclesiastiche che nella detta Isola averete a mia provisione e presentazione e che nelli ripartimenti ordinarij et straordinarij, et altre cose preeminente et esentioni si trovano con quelli della detta Isola e gli si osservi che si costumi e che si osservano alle altre Città, Isole, Luoghi Sudditi miei di questo detto Regno. Et acciocché quelli della detta Città intendano questa risoluzione, e come hanno da stare soggetti alla giurisdizione di questo Regno ho comandato scrivere al detto Conte di Benevento che glieli avvisi e che lui e gli altri Tribunali, Ministri et ufficiali miei del detto Regno si astenghino di ingerirsi et intramettersi in cosa che tocchi alla detta Isola e levino la mano e giurisdizione che fin qui hanno avuta sopra di essa e liberamente in tutto e per tutto lascino al governo di detto Regno e come si averà eseguito così me li avvisarete a suo tempo.

Madrid li 22 novembre 1609. Firmato: Io il Re

Presentata et executata Panormi die 26 January 8 Indictionis 1610.

Lipari die 30 mensis may 8 Indizionis 1610. Coram Regio Capitaneo Civitatis Liparae nomine Francisco de Pedrassa Vexerano, et coram Bartholomeo Amendola Balivio ac Judice annuali Civitatis predicata, e ac nobis Notario et Testibus infrascriptis personaliter constitutus Ill.'mus et R.'mus D. Alphonsus Vidal Episcopus Liparensis Regius Consiliarus et ad infra specialiter Delegatus per Ill.mum et Ecc.mum D. Ducam de Ascalona Proregem Insulae Siciliae, ut apparet tenore Delegationis ex parte una et Joannes Russo, Antonius Amendola et Jannes Philippus de Calderaris iurati predicatae Civitatis parte ex altera asseruerunt omnia infra fore et esse vera et verissima videlicet, quod nuper per Regias litteras fuit provisum et ordinatum tam Il.lmo et Exc.mo Comiti Beneventi Proregi Regni Neapolitani, quam praedicto Ill.mo et Exc.mo Duci de Ascalona Proregi Insulae Siciliae quod haec Civitas et Insula Lipara pro maiore eius commodo aggregetur et incorporetur predictae Insulae Siciliae. Ad quam rem exequendam et possessionem illius capiendam per dictum D.num Proregem Siciliae fuit, ut predicatur, specialiter Delegatus predictus Ill.mus et Rmus D. Episcopus Liparensis qui quamprimum ad hanc Civitatem pervenit volens ut par est dictum negotium debitae executioni demandare existens tamquam Regius Delegatus ut supra ante Ianuam ipsius Civitatis coram nobis et dicto Regio Capitano praesentibus dictis Iuratis aliisque plurimis Civibus, propositis coram eo Sanctis Dei Evangelijs tacto pectore iuravit et urat,

promisit et promittit et se obligavit et obligat nomine quo supra observare observarique facere omnia Privilegia, Statuta, ritus, mores et consuetudines Civitatis predictae . Et versavice Iurati predicti coram nobis et ditto Regio Capitano induxerunt et inducunt predictum. Ill.mum et R.mum Dominum Alphonsum nomine quo supra in veram realem actualem et corporalem ac Civilem Possessionem ipsius Civitatis per traditionem clavium et aperturam ac clausuram Portarum ipsius Civitatis introitum, et exitum ac alios actus legitimo denotantes dictam possessionem absque obstaculo et contradictione aliqua immo pacifice et quiete nemine contradicente nomine suae Catholicae Maiestatis. Et iuraverunt. Unde ad futuram rei memoriam factus est hic publicus Actus Presentibus pro Testibus.

*Octavius Galluppi Notarius
Seguitur Legalitas in forma etc.*

Lipari, 30 Maggio, 8 Indizione, 1610.

Alla presenza del Regio Capitano della Città di Lipari Francesco Pedrassa Vesserano e di Bartolomeo Amendola, Baglio e Giudice annuale della suddetta Città, e di me Notaro e degli infrascritti Testimoni, costituitisi personalmente, per un canto, l' Ill.mo e Rev.mo D. Alfonso Vidal, Vescovo di Lipari, Regio Consigliere e speciale Delegato a ciò che verremo a dire dall' Ill.mo ed Ecc.mo D. Duca d' Ascalona, Vicerè dell' Isola di Sicilia, come risulta dalla Delega; e dall' altro lato Giovanni Russo, Antonio Amendola e Giovanni Filippo Calderari, Giurati della predetta Città, asserirono vere e verissime tutte le seguenti cose che sono per essere e sono in atto, e precisamente che poco fa, attraverso Lettere Regie si provvide e si ordinò sia all' Ill.mo ed Ecc.mo Conte di Benevento, Vicerè di Napoli, come pure al predetto Ill.mo Duca di Ascalona, Vicerè dell' Isola di Sicilia, che questa Città e Isola di Lipari, per maggiore suo vantaggio, venga assoggettata e incorporata alla predetta Isola di Sicilia.

Ad adempiere a tale compito ed a prendere possesso della Città per conto del detto Signor Vicerè di Sicilia fu, come si è detto, appositamente delegato il predetto Ill.mo e Rev.mo Signor Vescovo di Lipari. Questi, appena giunto a questa Città, volendo – com' era di giusto – dare a quest' atto la debita esecuzione in qualità, come s' è detto, di Regio Delegato, dirimpetto alle porte della stessa Città, dinanzi a noi, al Regio Capitano, ai detti Giurati e ai numerosi Cittadini, a lui furono presentati i Santi Evangelii, ed egli, toccandosi il petto, promise e promette, si obbligò e si obbliga, nella qualità di cui sopra, di osservare e fare osservare tutti i Privilegi, gli Statuti, gli usi, le costumanze e le consuetudini della predetta Città. E a loro volta i predetti Giurati, alla presenza nostra e del Regio Capitano, immisero e immettono l' Ill.mo e Rev. Mo Signore Alfonso, nella qualità di cui sopra, nel vero, reale, attuale, e corporale e civile possesso della stessa Città attraverso la consegna delle chiavi e l' apertura e la chiusura delle porte della stessa Città, l' entrata e l' uscita e altri atti denotanti il possesso; e ciò senza che alcuno si opponesse o protestasse, anzi pacificamente e tranquillamente senza alcuna protesta, nel nome di Sua Cattolica Maestà.

E giurarono.

Onde a futura memoria fu redatto questo Atto pubblico, presenti in qualità di testimoni etc.

Ottavio Galluppi

Segue la formale legalizzazione etc.

Allegato VIII.

Ill.mo e Molto Rev. Mons. come Fratello. Spettando a V.S. le Cause Ecclesiastiche nella prima Istanza massimamente di cotesta mensa vescovale per Disposizioni de Sagri Canoni e Concilij, ed in particolare del Sagro Concilio di Trento nel cap. 20: sess.24 de reformat. con derogatione de' Privilegij e del Possesso, benché immemorabile, ed essendo cotesto Vescovato totalmente separato da' Vescovati del Regno di Sicilia e sottoposto immediatamente a questa S.Sede deve V.S. unitamente con mons. Nunzio insistere con la dovuta costanza e zelo per rimuovere le vessazioni e molestie che ella avvisa ricevere dalla Monarchia di detto Regno con usare bisognando li rimedi prescritti da' Sagri Canoni, Concilij e Costituzioni Apostoliche intendendosene però sempre con mons. Nunzio, al quale si dà ordine su questa conformità per espresso comandamento di nostro Signore, e del seguito se ne aspetterà avviso, mentre a V.S. prego ogni bene. Roma 14 Marzo 1657.

D.Vs. Come fratello M. Cardinal Ginnetti

Mons. Vescovo di Lipari

Francesco Paolucci. Segretario della S. Congregazione”.

*** *“Il.mo e M.o Rev. Mons. come Fratello*

Essendosi considerate nuovamente nella S. Congregazione dell’Immunità Ecclesiastica e delle controversie Giurisdizionali le differenze che sono altre volte passate tra cotesta Chiesa e il Tribunale della Monarchia di Sicilia, particolarmente intorno al ricorso nelle Cause di appellazione, questi E.mi miei Signori con l’approvazione di Sua B.ne hanno risoluto che io trasmetta come fò a V.S. le copie di alcuni ordini che già si diedero dai quali poteà ella raccogliere esser la Chiesa medema immediatamente soggetta a questa S. Sede; onde all’Arcivescovo di Messina è stato comandato, anco sotto gravissime pene di rivocar subito le spedizioni fatte quando si è ingerito nelle materie spettanti a codesto Tribunale. Inerendo però all’accennate risoluzioni, vogliono le E.E.. L.L. che valendosi ella d’e suddetti esempij, non di loco in alcun modo alle Provisioni de’ Tribunali di Messina e di Palermo ma riconosca sempre questa S.a Sede come quella a cui è soggetta immediatamente la Chiesa di Lipari. Il che ben apparisce dalle accluse ragioni alla difesa delle quali dovrà ella impiegare tutta l’applicazione sua, con sicurezza di ricevere di qua’ ogni proporzionata assistenza. Con che le prego dal Sig. Iddio vero Bene. Roma 10 luglio 1657.

D.V.S. Come fratello . M. Cardinal Ginnetti.

Mons. Vescovo di Lipari.

B. Rocci Seg.rio della S. Congregazione”.

Allegato IX.

Io D. Diego Orlandi Canonico della Chiesa Cattedrale di Lipari faccio piena et indubitata fede a tutti e singoli ufficiali maggiori e minori di qualunque Tribunale o magistrato tanto spirituale quanto temporale così dentro come fuori il Regno di Sicilia, qualmente io sopradetto essercitando l’ufficio di Commissario della Regia Monarchia in questa Città e Diocesi di Lipari ho lasciato detto officio, né più l’ho essercitato per havermelo comandato con sue lettere Mons. Ill.mo Don Ludovico de los Cameros Giudice della predetta Monarchia etc. Onde etc.

Sequitur Legalitas in forma.”

Allegato X.

Presententur et exequantur iuxta earum seriem, continentiam et tenorem

D.Emanuel de Castro

Presentatae fuerunt predictae litterae in officio spectabilis D. Emanuelis de Castro

Capitanei Armorum et Justitiae huius nobilis et fidelissimae Civitatis Liparae de mandato predicti Spectabilis sub die 29 Novembris 1659 per quem fuit dictum: Praesententur et exequantur

Io:Simon Dalanga Magister Notarius.

Presententur et exequantur iuxta carum seriem continentiam et tenorem et registrentur

Carolus Amendola Juratus

Franciscus Pirera Juratus

Ioseph Bonica Juratus

Presentatae sunt presentes litterae die 4 dicembre 1659 in officio Juratorum Civitatis Liparae Caroli Amendola,. Francisci Pirera et Iosephi Bonica, per quos fuit dictum. Presententur et exequantur

Franciscus de Todaro Notarius.

Siano presentate ed eseguite secondo il oro ordine e contenuto a D. Emanuele de Castro Capitan d’Armi e di Giustizia di questa Nobile e fedelissima Città di Lipari per ordine del predetto Spettabile il 29 Novembre 1659 il quale ordinò: Si presentino e si eseguino.

Io: Simone Dalanga Mastro Notaro

Siano presentate ed eseguite secondo il loro ordine e contenuto, e vengano registrate

Carlo Amendola Giurato

Francesco Pirera Giurato

Giuseppe Bonica Giurato

Sono state presentate codeste lettere il 4 dicembre 1659 nell'ufficio dei Giurati della Città di Lipari a Carlo Amendola, Francesco Pirera e Giuseppe Bonica che ordinarono: siano presentate ed eseguite.

Francesco Todaro Notaro.

Allegato n. XI.

Noi infrascritti Dignità e Canonici della Chiesa Catedrale di Lipari facciamo indubitata e piena fede a tutti e singoli ufficiali di qualsiasi magistrato o Tribunale si' Ecclesiastico come Secolare a' quali sarà presentata la presente, qualmente. L'Ill.mo e Rev.mo Mons. Don Benedetto Geraci Vescovo di questa nostra Chiesa partì da Lipari per Roma il 26 di Novembre del 1659 ed in detta città di Roma se ne morì, né più fece ritorno a questa sua Chiesa. Onde in fede abbiamo fatto la presente munita dal nostro solito sigillo Capitolare e sottoscritta di nostra propria mano. Questo di 29 di Luglio 1660.

Benedetto Gualtieri Arcidiacono

Placido Costa Decano

Nicolò Arcodia Cantore

Francesco Pirera Tesoriero

Subsequuntur nomina aliorum quatuordecim canonicorum cum legali tate ("Seguono i nomi degli altri 14 canonici con legalizzazione").

Allegato n. XII.

Ill.me Domine.

Litteras Dominationis Vestrae Ill.mae recepimus tenoris sequentis.

Nos V.I. D.r. Emanuel Martinez Rubio etc. subsequuntur litterae citatoriae pro quarum responsione dicimus Dominationi vestrae Ill.mae cognitionem causae commissae per supradictum Proregis rescriptum: Judex, ad quem spectat nobis competere ex eo quia praenominatus sacerdos, et Canonicus D. Thomas Policastro unus est ex subditis nostrae huius Ecclesiae nec ipsi suffragatur inspectio, sub qua forsam Dominationi vestrae illudere intendit, uti in hac Civitate praetensus ordinarius Commissarius Regiae Monarchiae inspectis rationibus iam a nobis Eccel.mo D.no Proregi expositis et his remissis ad Regios Consiliarios. Quarum rationum vigore numquam nos permisimus, immo a nobis omnino fuit exclusus talis Commissariatus nomen et exercitium uti novitas nostrae Iurisdictioni, et multo magis bonae Animarum curae perniciosissima. Itaque Pastorale munus nos adstringit supradictas citatorias litteras consultare, uti consultamus cum vestra Ill.ma Dominatione cui nosmetipsos exhibemus. Datum Liparae die 13 maij 1663 Franciscus Episcopus Liparensis.

Ill.mo Signore,

Da parte della Vostra Ill.ma Autorità abbiamo ricevuto una lettera del tenore seguente: "Noi, Dottore in Utroque, Emanuel Martinez Rubio etc."; segue una lettera citatoria, in risposta alla quale diciamo subito della cognizione della causa affidata all'Autorità Vostra Ill.ma a seguito del succitato rescritto del Vicerè: un Giudice, con il quale ora ci tocca confrontarci per il fatto che il suddetto sacerdote e Canonico D. Tommaso Policastro è un soggetto dipendente da questa nostra Chiesa, e a lui spetta condurre indagini col cui pretesto forse intende colludere con l'Autorità Vostra in quanto in questa Città va dicendo di essere ordinario Commissario della Regia Monarchia. Quanto diciamo è dimostrabile attraverso le ragioni da noi esposte al Vicerè e inviate anche ai Regi Consiglieri.

In forza di codeste ragioni giammai abbiamo noi acconsentito, anzi da noi sono stati del tutto esclusi e l'idea e l'esercizio di un tale Commissariato in quanto si tratta di una novità lesiva della nostra Giurisdizione e ancora più della corretta cura delle Anime.

Pertanto il nostro Pastorale Ufficio ci induce a riflettere sulla sopradetta lettera citatoria e così pure ne discutiamo con la Vostra Ill.ma Autorità, alla quale ci confermiamo.

Dato in Lipari il 13 Maggio 1663.

Francesco

Vescovo di Lipari.

Allegato XIII.

Franciscus Arata Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Liparensis, utriusque Signaturae Referendarius, Regiusque Consiliarius.

Cum ad notitiam nostram pervenit tibi D.no Thomae Policastro nostrae Cathedralis Ecclesiae Canonico Litteras quasdam, quas vocant Delegatorias a Tribunali Regiae Monarchiae fuisse directas, quibus uti pretensus Monarchiae eusdem Commissarius iubearis, nedum eas nobis, et Curiae nostrae Episcopali indicialiter exhibere et intimare sed et Iannem Mercorella Regium huius Urbis Segretum a nobis ab denegatam a ipso Decimam quamdam Mensae Episcopali debitam publicae excommunicationi subiectum a censuris absolvere ad reincidentiam. Et quoniam vero non sine gravi culpa muneri hac in re nostro deesse possumus urgente praesertim SS.mo D.no Nostro et Sacrae Congregationis mandato quo adstringimur in presenti, ideo sub pena excommunicationis maioris latae sententiae, et ipso facto incurrenda, aliisque arbitrio nostro infligendis tibi praecipimus, et mandamus teque monemus quatenus in posterum ordinarium Regiae Monarchiae Commissarium te non audeas appellare, nec munus istud sub quocumque pretextu amplius exercere. Unde etc..

Datum Liparae die 23 Novembris 1668

Franciscus E.pus Liparensis

Francesco Arata, per Grazia di Dio e delle Sede Apostolica Vescovo di Lipari, Referendario delle due Signature e Regio Consigliere, etc.

Poiché c'è giunta notizia che a te Don Tommaso Policastro, Canonico della Nostra Cattedrale, è pervenuta, da parte del Tribunale della Regia Monarchia, una lettera Delegatoria con la quale ti si ordina di essere un preteso Commissario della Monarchia, e di non mostrarla e di non farla conoscere né a noi né all'la nostra Curia, e ti si ordina anche di assolvere dalle censure, *in reincidentiam*, Giovanni Mercorella, Regio Segreto di questa Città – da noi bollato di pubblica scomunica per aver negato una certa decima dovuta alla Mensa Vescovile -; e poiché non possiamo, senza grave nostra colpevolezza, venir meno al nostro ufficio in tale evenienza, mentre insiste, in primo luogo, il SS:mo nostro Pontefice e anche un ordine della Sacra Congregazione, per il quale siamo in atti costretti, per ciò, sotto pena di scomunica maggiore *latae sententiae*, in cui si incorre *ipso facto*, e di altre pene che potremmo noi stessi infliggere, ti ordiniamo, ti comandiamo e ti raccomandiamo che da ora in avanti tu non osi più dichiararti Commissario ordinario della Regia Monarchia, né più esercitare questo incarico sotto qualsivoglia pretesto.

Dato in Lipari il 23 Novembre 1668,

Francesco Vescovo di Lipari.